sente decisione, lo Stato membro richiedente non ha addotto circostanze tali da giustificare in via eccezionale la determinazione del dazio contingentario ad un livello inferiore; che su tale base si dovrà fissare il dazio contingentario al livello del 2,25 %;

Considerando che, dalla situazione d'insieme del prodotto in questione, di cui si sono descritti gli elementi essenziali, si può concludere che il contingente tariffario così stabilito non supera i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri, a causa soprattutto di posizioni concorrenziali che verrebbero falsate al livello dei prodotti finiti;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi;

Considerando che, dalla funzione dei contingenti tariffari sopra descritta, risulta che questi possono essere concessi in virtù dell'articolo 25, paragrafo 2, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione del prodotto nello stato in cui risulta importato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alla Repubblica federale di Germania è concesso un contingente tariffario al dazio del 2,25 % per le importazioni dai paesi terzi e per la trasformazione nel suo territorio di tartrato di calcio greggio della voce 29.16 A III a) della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 2.000 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nel quadro del presente contingente tariffario potrà essere inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato dagli altri Stati membri e accompagnato da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica federale di Germania per l'eritromicina

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(66/590/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

Vista la lettera del 28 aprile 1966 con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto la concessione per il 1967 di un contingente tariffario di 800 kg al dazio del 3,2 % per l'eritromicina della voce ex 29.44 D della tariffa doganale comune, compresa nell'elenco E allegato al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando, che, anteriormente al 1° gennaio 1961, l'eritromicina era importata nella

Repubblica federale di Germania in esenzione da dazio doganale, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 9 %;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti:

(in kg)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965
Consumo (stima)	equivalente alle importazioni					
Importazioni in provenienza:						
dai paesi terzi	781	825	350	600	850	350
dagli altri Stati membri	—	—	—	—	—	—

Considerando che, salvo in Francia, non esiste una produzione di eritromicina nella Comunità e che in Francia la produzione è essenzialmente destinata al consumo interno, di modo che essa non è attualmente in grado di coprire il fabbisogno dello Stato membro richiedente; che ne risulta un approvvigionamento insufficiente nella Comunità;

Considerando che la domanda della Repubblica federale di Germania è basata sul fatto che le importazioni di eritromicina possono essere effettuate soltanto dai paesi terzi e che tali importazioni sono soggette a dazi doganali a seguito dei ravvicinamenti dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune; che, di conseguenza, l'approvvigionamento insufficiente della Comunità, insieme con la concorrenza al livello dei prodotti finiti, è tale da determinare conseguenze pregiudizievoli per le industrie di trasformazione della Repubblica federale di Germania;

Considerando che la concessione di contingenti tariffari, in virtù dell'articolo 25, a favore di un solo Stato membro costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva attuazione della tariffa doganale comune, deroga destinata ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare nell'approvvigionamento di uno Stato membro dal progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 del Trattato tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29;

Considerando che, per quanto riguarda la Comunità, le eventuali disponibilità di esportazione non vanno attualmente prese in considerazione per la Repubblica federale di Germania a causa di obblighi contrattuali che limitano gli sbocchi del produttore comunitario; che non bisogna tuttavia trascurare la possibilità di un adattamento della produzione comunitaria per poter soddisfare, almeno parzialmente, il fabbisogno dello Stato membro richiedente;

Considerando, inoltre, che gli inconvenienti riscontrati dallo Stato membro richiedente debbono essere valutati tenendo presente che sussiste ancora una protezione tariffaria limitata all'importazione nella Repubblica federale di Germania dagli altri Stati membri, di medicinali contenenti eritromicina, e che la produzione di eritromicina beneficia in Francia di una protezione tariffaria per la quale non è stabilito che non influenzi, almeno parzialmente, il livello dei prezzi dei prodotti finiti;

Considerando che tale situazione fa rilevare che gli inconvenienti riscontrati dallo Stato membro richiedente non sono in generale molto marcati; che, tuttavia, tenuto conto della necessità di garantire l'approvvigionamento della Comunità di questa materia di base, detti inconvenienti sembrano tali da giustificare una deroga agli imperativi di una sollecita attuazione della tariffa doganale comune;

Considerando che, per la spiccata irregolarità che risulta dai dati che precedono in materia di importazioni totali, non appare possibile valutare, neppure approssimativamente, l'effettivo livello del fabbisogno d'importazioni per il 1967; che tale irregolarità non deriva da una diminuzione della domanda del prodotto in questione nella

Repubblica federale di Germania, dove la domanda si mantiene sempre allo stesso livello, ma piuttosto dalle difficoltà di reperire sul mercato mondiale il prodotto di cui trattasi; che nulla fa prevedere che nel 1967 il fabbisogno di importazioni così stabilito non potrà raggiungere o addirittura superare il livello di 800 kg già raggiunto in passato; che, in tale situazione, la stima fatta dalla Repubblica federale di Germania relativa a un fabbisogno totale di importazioni, per il 1967, pari a circa 800 kg non appare contestabile; che, tenendo conto della mancanza attuale di disponibilità nella Comunità, tale cifra corrisponde altresì al fabbisogno di importazioni dai paesi terzi;

Considerando che, per la determinazione del dazio contingentario, occorre tener conto della situazione particolare del prodotto in oggetto e del grado di attuazione dell'unione doganale; che, d'altronde, si prevede che quest'ultima sarà compiuta nel 1968; che, in base a tali considerazioni, si ritiene opportuno applicare al contingente tariffario per il prodotto in parola un dazio pari al 40 % dei dazi della tariffa doganale comune; che per il prodotto oggetto della presente decisione, lo Stato membro richiedente non ha addotto circostanze tali da giustificare in via eccezionale la determinazione del dazio contingentario ad un livello inferiore; che, sulla base sopra indicata, si dovrà fissare il dazio contingentario al livello del 3,6 %;

Considerando che, dalla situazione d'insieme del prodotto in questione, di cui si sono descritti gli elementi essenziali, si può concludere che il contingente tariffario così stabilito non supera i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri, a causa soprattutto di posizioni concorrenziali che verrebbero falsate al livello dei prodotti finiti;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi;

Considerando che, dalla funzione dei contingenti tariffari sopra descritta risulta che questi possono essere concessi in virtù dell'articolo 25, paragrafo 2 soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione del prodotto nello stato in cui risulta importato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un contingente tariffario al dazio del 3,6 % è concesso alla Repubblica federale di Germania per le sue importazioni dai paesi terzi e per la trasformazione nel suo territorio, di eritromicina della voce ex 29.44 D della tariffa doganale comune, entro il limite di un quantitativo di 800 kg.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nel quadro del presente contingente tariffario potrà essere inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato da altri paesi membri e accompagnato da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN